

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2026

Complemento alla Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/23
concernente l'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro secondo
l'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA

4 giugno 2026

Indice

Introduzione	3
1 Tolleranza al rischio di riciclaggio di denaro	4
2 Analisi dei rischi di riciclaggio di denaro	7
2.1 Rischi di riciclaggio di denaro da considerare	8
2.2 Attuazione delle esigenze di cui all'art. 13 cpv. 2 ^{bis} ORD-FINMA	10
2.3 Sorveglianza della conformità alla strategia aziendale e alla politica di rischio	10
2.4 Ulteriori elementi da considerare	12
3 Rapporto con il nm. 78 della Circolare FINMA 17/1 «Corporate governance – banche»	12
4 Sorveglianza globale dei rischi di riciclaggio di denaro	13
5 Istituti ai sensi della LIsFi	13

Introduzione

Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, l'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro (di seguito «analisi dei rischi») rappresenta lo strumento di pilotaggio centrale che costituisce il punto di partenza della gestione del rischio. L'analisi dei rischi determina la tolleranza al rischio e definisce le linee guida vincolanti relative alla struttura, all'organizzazione e al pilotaggio continuo del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro. In questo modo garantisce che le risorse, i processi e i controlli siano strutturati adeguatamente e in modo orientato al rischio e pertanto l'adempimento dei requisiti legali e normativi. Dal punto di vista dei contenuti, l'analisi dei rischi serve a determinare e valutare in maniera sistematica i rischi di riciclaggio di denaro inerenti al modello aziendale. Essa determina innanzitutto quali rischi non sono considerati accettabili e pertanto sono esclusi dal modello aziendale (tolleranza al rischio di riciclaggio di denaro). Per i rischi tollerati in linea con la strategia aziendale e tollerati, ne illustra in modo trasparente la portata, la struttura e le caratteristiche e definisce misure adeguate di limitazione e di pilotaggio. I rischi molto elevati devono essere esclusi oppure limitati in maniera efficace mediante misure sufficienti di mitigazione del rischio e adeguate risorse. Su questa base vengono stabiliti i criteri di rischio rilevanti per gli istituti, in particolare per le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore.

Con la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023 «Analisi dei rischi di riciclaggio di denaro secondo l'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA» (di seguito: «Comunicazione sulla vigilanza 05/2023»), la FINMA aveva in un primo tempo creato trasparenza relativamente alle sue osservazioni ed esperienze maturate in merito all'analisi dei rischi nella sua prassi di vigilanza. Da allora, la FINMA ha nuovamente esaminato una parte delle analisi dei rischi di oltre 30 banche sottoposte a verifica nella primavera 2023 e ha analizzato ulteriori analisi dei rischi di molte altre banche e istituti ai sensi della LIsFi¹ (di seguito complessivamente «istituti»). In definitiva la FINMA constata che le banche hanno compiuto progressi nella definizione della loro tolleranza al rischio e nella strutturazione della loro analisi dei rischi. Anche gli istituti ai sensi della LIsFi applicano già per analogia alcuni aspetti della Comunicazione sulla vigilanza 05/2023. Tuttavia, la FINMA ha identificato sia presso le banche sia presso gli istituti ai sensi della LIsFi ulteriore potenziale di miglioramento, affinché l'analisi dei rischi da parte degli istituti risulti ancora più efficace come strumento di pilotaggio centrale e gestione nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

La presente Comunicazione sulla vigilanza integra le osservazioni ed esperienze maturate in precedenza e precisa la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023 per quanto concerne le banche e gli istituti ai sensi della LIsFi. Per

¹ Società di intermediazione mobiliare (art. 41 LIsFi), direzioni dei fondi (art. 32 LIsFi), gestore di patrimoni collettivi (art. 24 LIsFi), gestori patrimoniali e trustee (art. 17 LIsFi)

quest'ultimi le osservazioni e le esperienze maturate possono essere applicate per analogia.

1 Tolleranza al rischio di riciclaggio di denaro

Le basi legali in materia di tolleranza al rischio di riciclaggio di denaro per le banche sono stabilite nella Comunicazione sulla vigilanza 05/2023.

Per quanto concerne la definizione della tolleranza al rischio, per gli istituti ai sensi della LIsFi sono rilevanti le seguenti basi legali: l'art. 9 cpv. 2 della Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), l'art. 12 cpv. 4, l'art. 26 cpv. 1, l'art. 41 cpv. 2, l'art. 57 cpv. 2 e l'art. 68 cpv. 2 dell'Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OInFi; RS 954.11) e l'art. 8 della Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) sanciscono che gli istituti ai sensi della LIsFi devono identificare, gestire e sorvegliare i propri rischi di riciclaggio di denaro (inclusa la lotta contro il finanziamento del terrorismo) e provvedere a istituire efficaci controlli interni.

Nel presente capitolo e in quelli successivi vengono presentati i risultati da allora ottenuti sulla base delle osservazioni secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023.

Definizione della tolleranza al rischio

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

a) In molti casi, per una definizione adeguata della tolleranza al rischio mancava scientemente l'esclusione di alcuni Paesi, segmenti di clientela, servizi e/o prodotti (p. es. persone politicamente esposte di determinati Paesi).

- i. Spesso è stato constatato che, anziché operare scientemente determinate esclusioni, vengono semplicemente descritte misure di riduzione del rischio. *Esempio: «Vengono accettate PEP estere solo se dispongono di un adeguato profilo KYC e la direzione le ha approvate.»*
- ii. La mera esclusione di rischi inerenti che devono necessariamente essere esclusi è insufficiente per definire adeguatamente la tolleranza al rischio. *Esempio: un istituto esclude la Corea del Nord, l'Iran e una cerchia ristretta di clienti (traffico di droga e tratta di essere umani, proliferazione).*

- iii. Esempi di esclusioni operate scientemente in funzione del corrispondente modello aziendale:
- Nessuna PEP estera
 - Nessuna struttura complessa
 - Determinati Paesi che l'istituto non intende gestire
 - Nessun cliente proveniente dalle industrie «XY»
 - Nessun servizio nell'ambito delle criptovalute
 - Nessun servizio di *trade finance*
- iv. Spesso gli istituti non effettuano una valutazione della loro tolleranza al rischio (bassa/media/elevata) in maniera sufficientemente documentata.

Processo di *exception to policy* (di seguito: «ETP»)

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

b) Spesso non è nemmeno stato predisposto un processo adeguato per consentire in singoli casi eccezioni alla tolleranza al rischio definita (c.d. processo di *exception to policy*), dal momento che le eccezioni devono essere accordate dalla direzione in seguito alla definizione di concrete misure di riduzione del rischio ed essere monitorate dall'organo preposto all'alta sorveglianza.

- i. In alcuni casi la FINMA ha riscontrato che determinati istituti hanno superato sistematicamente la tolleranza al rischio definita, in quanto avevano strutturato il loro processo ETP in modo troppo poco restrittivo. Ciò è emerso, per esempio, dal numero molto elevato di ETP approvate. Pertanto, ciò ha comportato di fatto l'abolizione dell'adeguata tolleranza al rischio che era stata definita. Il processo di ETP regola semplicemente in che modo nel singolo caso vengono concesse eccezioni per le relazioni d'affari che si collocano al di fuori della tolleranza al rischio di riciclaggio di denaro definita. In questo contesto non dovrebbe essere previsto che un limite di rischio definito venga superato in via generale o duratura. Se si intende consapevolmente accettare un livello di rischio più elevato, ciò dovrebbe riflettersi in un corrispondente adeguamento della tolleranza al rischio da parte dell'organo preposto all'alta sorveglianza.
- ii. Alcuni istituti non hanno rilevato di maniera centralizzata i loro casi ETP e non li monitorano sufficientemente sotto il profilo quantitativo (in particolare per quanto concerne quantità, volume ed evoluzione) e qualitativo (in particolare per quanto concerne motivi, profili di rischio, adeguatezza ed efficacia delle misure di mitigazione). Inoltre, in singoli casi non viene effettuato un *reporting* regolare dei casi di ETP all'organo preposto all'alta sorveglianza.

- iii. Alcuni istituti si sono invece distinti positivamente in quanto non prevedono eccezioni (ETP) e si attengono rigorosamente alla loro definizione adeguata della tolleranza al rischio.

Indicatori chiave di rischio

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

c) È stato inoltre frequentemente constatato che non sono stati definiti indicatori chiave di rischio per la sorveglianza del rispetto della tolleranza al rischio che consentano alla direzione e al consiglio di amministrazione di monitorare con regolarità questo aspetto. Nella definizione degli indicatori chiave di rischio è possibile basarsi sui limiti di rischio definiti nell'analisi dei rischi.

- i. In singoli casi è stato constatato che gli istituti hanno assimilato gli indicatori chiave di rischio ai limiti di rischio definiti nell'analisi dei rischi (v. n. 2.3 b). Gli indicatori chiave di rischio servono a controllare regolarmente il rispetto della tolleranza al rischio. Pertanto, l'enfasi dovrebbe essere posta sui parametri che sono significativi per i rischi principali. Non tutti i limiti di rischio esistenti devono essere considerati automaticamente come indicatori chiave di rischio. Gli indicatori chiave di rischio devono invece essere stabiliti dall'istituto in modo tale che considerino in maniera adeguata i rischi rilevanti.
- ii. Le seguenti definizioni degli indicatori chiave di rischio non sono pertinenti:
- Valori relativi degli indicatori che si basano sulla variazione di un rischio rispetto all'anno precedente, in quanto di fatto comportano un progressivo ampliamento della tolleranza al rischio, senza un'approvazione formale da parte della direzione.
 - Indicatori che si riferiscono a rischi con un differente grado di criticità (basso, medio ed elevato), in quanto ciò comporta una distorsione dell'affermazione e non consente una chiara attribuzione a un grado di criticità definito. Per esempio, un indicatore combina clienti provenienti da Paesi con un rischio basso, medio ed elevato in un dato complessivo senza specificare di volta in volta quali clienti provengono da Paesi con un rischio basso, medio ed elevato.
- iii. In alcuni casi, gli istituti hanno definito semplicemente indicatori chiave di rischio per valutare il rischio di controllo e nessun indicatore chiave di rischio per i rischi inerenti. Alcuni esempi di indicatori chiave di rischio per i rischi inerenti:
- numero e *asset under management* (AuM) di relazioni d'affari che comportano un rischio superiore e persone politicamente esposte (PEP) nonché persone vicine alle PEP;

- numero di ETP autorizzate;
 - esposizione in Paesi che presentano rischi superiori al di fuori dei mercati target dell'istituto.
- iv. Per rappresentare in maniera adeguata un indicatore chiave di rischio dovrebbero essere considerati vari parametri (di norma: numero di relazioni d'affari e importo degli AuM), per fornire una visione d'insieme completa del portafoglio.
- v. L'ammontare dei limiti definiti degli indicatori dovrebbe essere periodicamente sottoposto a un'analisi critica ed eventualmente adeguato in relazione alla tolleranza al rischio e alla strategia aziendale definite.
Esempio: un istituto che non si concentra sulle attività relative alle PEP e ha una tolleranza al rischio dichiarata «media» fissa per le PEP un limite di rischio del 15% al massimo.

2 Analisi dei rischi di riciclaggio di denaro

Le basi legali in materia di tolleranza al rischio di riciclaggio di denaro per le banche sono stabilite nella Comunicazione sulla vigilanza 05/2023.

Per gli istituti ai sensi della LIsFi sono rilevanti le seguenti basi legali: gli istituti ai sensi della LIsFi sono tenuti a prendere i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 8 LRD. Tali provvedimenti sono concretizzati negli artt. 23 segg. dell'Ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0) e comprendono in particolare lo svolgimento e il regolare aggiornamento di un'analisi dei rischi specifica all'istituto. Una deroga all'obbligo di svolgere un'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro sussiste unicamente se viene applicato l'art. 75 cpv. 1 ORD-FINMA², purché non si applichi l'art. 75 cpv. 2 ORD-FINMA³.

² Le condizioni dell'art. 75 cpv. 1 ORD-FINMA sono le seguenti: a) l'intermediario finanziario non impiega più di cinque persone a tempo pieno nell'impresa o realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e b) il suo modello aziendale è privo di rischi elevati.

³ Se è necessario per sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 ORD-FINMA la FINMA può esigere anche da un intermediario finanziario che soddisfa le condizioni di cui all'art. 75 cpv. 1 ORD-FINMA che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro svolga pure i compiti di cui all'articolo 25 ORD-FINMA.

2.1 Rischi di riciclaggio di denaro da considerare

Completezza dei criteri da considerare e comprensibilità della valutazione dei singoli rischi

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

a) È stato regolarmente constatato che le valutazioni relative al rischio inerente e al rischio di controllo, così come il rischio netto risultante, non erano indicate individualmente e in modo comprensibile per ogni rischio di riciclaggio pertinente di ogni categoria di rischio. In particolare, è emerso che non sono sempre stati coperti tutti i rischi di riciclaggio di denaro rilevanti per l'istituto.

- i. Non sempre gli istituti hanno considerato nella loro analisi dei rischi tutte le categorie di rischio di riciclaggio di denaro (segmenti dei clienti, sede/domicilio, prodotti e servizi) menzionate all'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA che devono essere obbligatoriamente prese in considerazione.
- ii. Spesso i criteri con un rischio inerente medio o basso non sono stati considerati nell'analisi dei rischi. Di conseguenza, questi istituti non disponevano della necessaria visione d'insieme sull'esposizione al rischio dell'intero portafoglio.
- iii. In singoli casi, gli istituti hanno raggruppato diversi gradi di criticità di un criterio di rischio in un unico gruppo. Un tale raggruppamento è tuttavia inadeguato, in quanto non consente di risalire in modo chiaro al rischio inerente effettivo dei singoli criteri.
Esempi: nonostante differenti rischi inerenti, i clienti retail, ad alto reddito (affluent) e facoltosi sono stati riuniti nel gruppo «Ammontare dei valori patrimoniali». Analogamente, i Paesi con un rischio inerente basso, medio ed elevato sono stati riuniti nel gruppo «Rischio Paese (sede/domicilio del cliente)», anziché essere indicati singolarmente in base alla loro criticità.
- iv. Talvolta le banche di gestione patrimoniale con una tolleranza al rischio elevata o molto elevata utilizzano criteri di rischio troppo poco granulari. In particolare, i rischi Paese in relazione alla sede o al domicilio dei clienti non vengono indicati a livello dei singoli Paesi, bensì in maniera aggregata. A seconda del modello aziendale, se la tolleranza al rischio è bassa può essere sufficiente una categorizzazione dei Paesi a seconda della criticità.
- v. Le banche *retail* offrono in misura crescente servizi su misura anche ai clienti privati facoltosi. Spesso questo rischio inerente più elevato

non è stato considerato nell'analisi dei rischi con un grado di dettaglio conseguentemente maggiore.

- vi. In alcuni casi gli istituti non hanno valutato adeguatamente il rischio inerente dei singoli criteri di rischio di riciclaggio di denaro sotto il profilo della criticità:
- strutture complesse con un rischio inerente «medio» anziché «elevato»;
 - PEP con un rischio inerente «medio» anziché «elevato»;
 - servizi nell'ambito delle criptovalute con un rischio inerente «medio» anziché «elevato».
- vii. Motivi frequenti di una valutazione non adeguata dei rischi inerenti sono:
- le misure di riduzione del rischio vengono considerate per i rischi inerenti, sebbene rientrino nel rischio di controllo;
 - la tolleranza al rischio viene già considerata per i rischi inerenti, sebbene debba essere coperta mediante i limiti di rischio e il confronto del rischio netto con la tolleranza (v. n. 2.3 b).
- viii. Talvolta i rischi netti non vengono determinati correttamente. Per determinare correttamente l'ammontare del rischio netto si rimanda all'allegato 3 dell'Ordinanza della FINMA del 31 ottobre 2024 sull'audit prudenziale (RS 956.161.1). *Esempio: un rischio netto è stato erroneamente indicato come «basso» anziché «medio» in relazione a un criterio di rischio di riciclaggio di denaro con un rischio inerente «elevato» e un rischio di controllo «basso».*
- ix. In alcuni casi gli istituti non erano consapevoli del fatto che rischi inerenti molto elevati secondo l'allegato 3 dell'Ordinanza FINMA sull'audit prudenziale non possono essere ridotti al di sotto del livello «elevato» nemmeno mediante misure efficaci di riduzione del rischio.

Descrizione delle misure di riduzione del rischio (rischio di controllo)

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

b) Per comprendere l'effetto di riduzione del rischio delle misure (rischio di controllo) sui rischi inerenti, spesso mancava un livello sufficiente di dettaglio delle misure descritte. In particolare, a questo scopo dovrebbero essere utilizzati anche indicatori e i risultati relativi all'efficacia dei controlli svolti (*controls of controls*).

- i. Talvolta le misure di riduzione del rischio sono state descritte semplicemente con un rinvio a direttive e processi interni. Ciò non consente di comprendere sufficientemente le misure concretamente

previste. Le misure di riduzione del rischio dovrebbero essere descritte concretamente oppure evidenziate con un rinvio a determinati controlli nel corrispondente inventario dell'istituto.

- ii. In diversi casi sono state indicate semplici conferme dello svolgimento dei controlli e non sono stati utilizzati indicatori relativi all'efficacia dei controlli effettuati. Un possibile esempio di indicatore relativo all'efficacia dei controlli effettuati è: *«In 5% dei campioni mensili concernenti gli accertamenti sulle transazioni verificati dalla funzione compliance sono state constatate carenze nella documentazione, ma in nessun caso sono emersi indizi di una violazione dell'obbligo di comunicazione.»*

2.2 Attuazione delle esigenze di cui all'art. 13 cpv. 2^{bis} ORD-FINMA

Le osservazioni e le esperienze raccolte dalla FINMA corrispondevano a quelle già riportate nella Comunicazione sulla vigilanza 05/2023.

2.3 Sorveglianza della conformità alla strategia aziendale e alla politica di rischio

Definizione di indicatori

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

a) È stato regolarmente riscontrato che non sono stati definiti indicatori per determinare l'entità della rispettiva esposizione al rischio nel portafoglio complessivo della base di clienti e della gamma di servizi della banca e in che misura sia garantita la conformità alla strategia aziendale e alla politica di rischio.

- i. In singoli casi, nel quadro dell'analisi dei rischi per rappresentare l'esposizione al rischio di singoli criteri di rischio nel portafoglio complessivo sono stati presi in considerazione solo singoli indicatori, per esempio esclusivamente il rapporto tra gli AuM e il portafoglio complessivo. È invece significativa una combinazione di più indicatori. Al riguardo dovrebbero essere considerati almeno gli AuM e il numero di relazioni d'affari, di volta in volta in cifre assolute e in relazione al portafoglio complessivo.
- ii. In alcuni casi i rischi con un differente grado di criticità sono stati complessivamente riuniti in un unico indicatore. Tuttavia, ciò non consente di formulare affermazioni sull'esposizione al rischio in funzione delle singole criticità.

Definizione di limiti di rischio

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

b) In molti casi non sono stati definiti i limiti di rischio per sorvegliare la tolleranza al rischio, al fine di adottare misure adeguate in caso di mancato rispetto delle soglie.

- i.* Talvolta i rischi sono stati monitorati attraverso limiti che si basano sulla crescita rispetto all'anno precedente. Un tale approccio non consente tuttavia una valutazione oggettiva dell'esposizione al rischio in rapporto al portafoglio complessivo (v. anche n. 1 c) ii.).
- ii.* In singoli casi, per lo sfioramento dei limiti di rischio è stata prevista un'autorizzazione ETP, il che non risulta idoneo dal punto di vista della gestione dei rischi. In caso di mancato rispetto dei valori di soglia, occorre piuttosto prevedere e implementare adeguate misure di riduzione del rischio, per garantire il rispetto della tolleranza al rischio.

Confronto tra rischi netti e tolleranza al rischio

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

c) Spesso il rischio netto non è stato confrontato con la tolleranza al rischio. Tale confronto è necessario per adottare misure in caso di mancato rispetto della tolleranza al rischio.

- i.* Con frequenza sempre maggiore gli istituti hanno dedotto un rischio netto per ciascun rischio di riciclaggio di denaro e lo hanno confrontato con la propria tolleranza al rischio. Mancava tuttavia l'aggregazione con un rischio netto complessivo di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, non è stato effettuato un confronto significativo tra il rischio netto complessivo e la tolleranza al rischio di riciclaggio stabilita.
- ii.* Inoltre, è stato osservato che in caso di mancato raggiungimento della tolleranza al rischio non sono state adottate misure. Se il rischio netto di riciclaggio di denaro di un singolo criterio di rischio o il rischio netto complessivo supera la tolleranza definita, devono essere adottate misure di riduzione del rischio, allo scopo di far rientrare nuovamente i rischi nell'ambito di tolleranza.

2.4 Ulteriori elementi da considerare

Modifiche dei rischi

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

a) Spesso le variazioni dei rischi (rischi inerenti, rischi di controllo e rischi netti) rispetto all'anno precedente non erano visibili e comprensibili nell'analisi dei rischi, sebbene contribuiscano a determinare le misure necessarie per la sorveglianza dei rischi.

In singoli casi l'evoluzione non è stata indicata in modo chiaro per tutti i rischi (rischi inerenti, rischi di controllo e rischi netti).

Analisi delle risorse

Osservazione secondo la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023:

b) In molti casi si è riscontrato che le risorse qualitative e quantitative necessarie per garantire l'attuazione del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro della banca non sono state esaminate criticamente per poterle adeguare in caso di necessità.

Le analisi qualitative e quantitative concernenti le risorse dovrebbero essere accompagnate dai corrispondenti indicatori, che facilitano il monitoraggio di tali sviluppi.

3 Rapporto con il nm. 78 della Circolare FINMA 17/1 «Corporate governance – banche»

L'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro secondo l'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA dovrebbe seguire una metodologia diversa dall'analisi del rischio di *compliance*. L'analisi del rischio di *compliance* si concentra sul rischio di inosservanza delle disposizioni legali, normative e interne (rischio di violazione delle norme) e sulle conseguenti ripercussioni prudenziali, finanziarie e di reputazione. L'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro valuta invece il rischio che un istituto venga utilizzato a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo a causa delle proprie attività d'affari, relazioni con i clienti o transazioni (rischio di abuso).

Questi obiettivi differenti richiedono approcci diversi, sia nell'identificazione dei rischi inerenti sia nella loro valutazione. L'identificazione e la valutazione del rischio inerente nel quadro dell'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro devono essere effettuate in linea di principio in maniera uniforme presso tutti gli istituti in considerazione dell'art. 13 cpv. 2 ORD-FINMA. Al riguardo, a

titolo di supporto, è possibile fondarsi anche sulle analisi delle organizzazioni internazionali competenti in materia (p. es. Financial Action Task Force, Wolfsberg Group).

Su tale base coerente della valutazione dell'inerenza si fonda la determinazione del rischio netto, che è data dalla combinazione del rischio inerente con il rischio di controllo. Per la corretta determinazione del rischio netto si rimanda all'allegato 3 dell'Ordinanza FINMA sull'audit prudenziale.

4 Sorveglianza globale dei rischi di riciclaggio di denaro

Le spiegazioni in merito formulate nella Comunicazione sulla vigilanza 05/2023 non vengono completate.

5 Istituti ai sensi della LIsFi

Le osservazioni e i risultati indicati nella presente Comunicazione sulla vigilanza possono essere applicati per analogia agli istituti LIsFi. La loro applicazione deve avvenire in considerazione dell'effettiva esposizione al rischio di un istituto. Il grado di dettaglio e la struttura dell'analisi del rischio dovrebbero essere stabiliti in funzione della tipologia, della portata, della complessità e del grado di rischio dell'attività dell'istituto. Più elevati sono i rischi inerenti a cui un istituto è esposto, più dettagliata deve essere l'analisi dei rischi. Occorre considerare in particolare i seguenti aspetti:

- nella determinazione del numero e della strutturazione degli indicatori chiave di rischio utilizzati (v. n. 1 c) iv.) e
- nella granularità dei rischi di riciclaggio di denaro da considerare (v. n. 2.1 a) iv.). Un istituto ai sensi della LIsFi che, a causa della sua attività, non è esposto a rischi superiori di riciclaggio di denaro, non deve necessariamente suddividere il rischio Paese (di domicilio) o settoriale in singoli Paesi o settori. Anche i servizi possono essere ripartiti in categorie principali in funzione della loro criticità, senza che sia necessario operare una ripartizione dettagliata (p. es. classico servizio di *asset management*: basso/medio/elevato; altre attività accessorie: basso/medio/elevato).